

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020
75/2020/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, PER I COMUNI DI BERTONICO, CASALPUSTERLENGO, CASTELGERUNDO, CASTIGLIONE D'ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO, SAN FIORANO, SOMAGLIA, TERRANOVA DEI PASSERINI, VÒ

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (di seguito: decreto-legge 9/20);
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (di seguito: decreto-legge 11/2020);

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, concernente “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: dPCM 23 febbraio 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: dPCM 1 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: dPCM 11 marzo 2020);
- l’Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile 29 febbraio 2020, n. 642 recante “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile 1 marzo 2020, n. 643 recante “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (di seguito: delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 18 ottobre 2001, 229/01, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2018, 442/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/rif), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e specialmente il suo Allegato A (di seguito: TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il Testo integrato morosità gas, approvato con la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIMG);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIMOE);
- la Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, adottata con la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RQSID);
- il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIF);
- il Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISIND);
- il Testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, approvato dall’Autorità con deliberazione 28 settembre 2017, 655/2017/R/IDR (TICSI);
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, adottato con deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, come successivamente modificato ed integrato (TIBSI);
- la Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, approvato con la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, come successivamente modificata e integrata (di seguito: REMSI);
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2020-2023), approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 2 della legge 481/95, l’Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell’azione amministrativa dell’Autorità in materia tariffaria;

- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previsti dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha attribuito all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani e assimilati), precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione, alle lettere d) e f), espressamente contempla tra le funzioni dell’Autorità, le seguenti:
 - *“tutela dei diritti degli utenti”*;
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”*”;
- in conseguenza di particolari gravi calamità, circoscritte territorialmente, per le quali era stato dichiarato lo stato di emergenza, in attuazione di provvedimenti normativi a tutela delle popolazioni colpite, l’Autorità, con propri provvedimenti, ha, tra l’altro, sospeso i termini di pagamento in relazione alle forniture per i servizi elettrico, gas, idrico integrato e per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nonché adottato disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti e agevolazioni di natura tariffaria a favore dei clienti finali e degli utenti colpiti.

CONSIDERATO CHE:

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, preso atto della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure in tal senso;
- in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, anche sul territorio nazionale, e segnatamente nella Regione Lombardia e nella Regione

Veneto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio in alcuni Comuni delle predette Regioni, specificatamente individuati;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, tenuto conto della necessità di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 6/20 anche con riferimento ai Comuni della Regione Lombardia e della Regione Veneto, come individuati nell’allegato 1 al menzionato decreto.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con il decreto-legge 9/20 sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’articolo 4, comma 1, del citato decreto dispone che l’Autorità, *“con riferimento ai settori dell’energia elettrica dell’acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevede, con propri provvedimenti, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020”*;
- ai sensi dell’articolo 4, al comma 2, inoltre, l’Autorità, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, *“disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;
- le misure di cui ai precedenti punti si applicano alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII), alle utenze del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, ricompresi nei sopraddetti Comuni di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l’esperienza maturata nell’ambito di precedenti eventi calamitosi, circoscritti territorialmente, evidenzia come, relativamente all’erogazione dei suddetti servizi pubblici e di pubblica utilità, l’ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite è favorita dalla tempestiva sospensione, da parte dell’Autorità, dei processi connessi alla

fatturazione dei servizi medesimi e dall'adozione di ulteriori disposizioni a tutela degli utenti e a sostegno degli esercenti i servizi;

- in particolare, in occasione di precedenti eventi calamitosi, l'Autorità ha, tra l'altro, previsto:
 - la sospensione della disciplina in materia di tutela del credito nel caso di inadempimento (c.d. morosità) dei clienti e utenti finali coinvolti, anche per situazioni di morosità in essere; in tali misure rientra anche, con riferimento ai punti di prelievo per i quali opera il sistema indennitario, la sospensione della fatturazione degli eventuali corrispettivi C^{MOR} da parte delle imprese distributrici agli esercenti la vendita entranti;
 - in considerazione dell'arco temporale per cui era stata disposta la sospensione dei termini di pagamento, misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture, disciplinando: (i) sia le modalità per richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) un anticipo per gli importi per i quali era stata prevista la suddetta sospensione, qualora da ciò fosse derivata una significativa riduzione del fatturato, tale da poter indurre criticità finanziarie a carico dei predetti operatori, (ii) sia le modalità e i termini di restituzione a CSEA dei relativi importi;
- le predette misure sono state possibili solo in quanto, e nella misura in cui, i clienti e utenti interessati, colpiti dai gravi eventi calamitosi, erano concentrati in aree territoriali relativamente circoscritte e limitate del nostro Paese; la sospensione dei termini di pagamento, infatti, qualora si protragga per periodi non insignificanti richiede la predisposizione di apposite misure di tipo mutualistico che (i) assicurino agli operatori delle filiere settoriali interessati una copertura dell'onere che ne deriva loro, e che (ii) prevedano che un tale onere sia provvisoriamente sostenuto dalla restante clientela e utenza finale, pena l'insostenibilità per il sistema della stessa sospensione dei termini di pagamento.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- in materia di rateizzazione dei pagamenti, la regolazione dell'Autorità già prevede misure a tutela dei clienti finali dei settori energetici e degli utenti del SII, individuando modalità e tempistiche di rateizzazione delle somme dovute; queste misure risultano già implementate nei sistemi gestionali ed informativi dei venditori e dei gestori del SII;
- peraltro, la predetta regolazione è stata introdotta con riferimento alle ordinarie dinamiche dei rapporti tra esercenti il servizio e i relativi utenti e pertanto risulta di difficile o incerta applicazione nei casi, come quello in esame, di fatture contabilizzanti importi per i quali sono stati sospesi, in deroga alla normativa vigente, i normali termini di pagamento; pertanto, come avvenuto anche nelle precedenti situazioni emergenziali gestite dall'Autorità in attuazione di analoghe misure normative a quella disposta con l'articolo 4 del decreto-legge 9/2020 per i

Comuni specificatamente ivi indicati, si è resa necessaria l'adozione di disposizioni straordinarie e urgenti a favore dei clienti e degli utenti finali colpiti che, pur garantendo adeguate forme di tutela, possano trovare applicazione senza comportare maggiori oneri per gli operatori coinvolti; tali misure straordinarie dovrebbero riguardare anche le modalità di (futuro) pagamento degli importi delle fatture sospese.

CONSIDERATO, ALTRESÌ CHE:

- con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel precisare l'articolazione delle attività che compongono il servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'Autorità, nell'ambito della regolazione tariffaria adottata con la deliberazione 443/2019/R/rif (Metodo Tariffario Rifiuti - MTR) ha identificato, tra l'altro, l'attività di *gestione tariffe e rapporti con gli utenti* che comprende anche le operazioni di: accertamento; riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; promozione di campagne ambientali; prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- la menzionata attività di riscossione comprende quelle di bollettazione e di invio degli avvisi di pagamento, e può essere svolta direttamente dal gestore che eroga il servizio integrato (o i singoli servizi che lo compongono) o dall'ente locale;
- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha integrato l'articolo 1 della legge 147/13 introducendo il comma 683-bis il quale dispone che, *"in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. ..."*.
- dalle verifiche effettuate dall'Autorità alla data del 6 marzo 2020, i comuni di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 non avevano proceduto all'approvazione delle tariffe relative al servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 60/2020/R/com l'Autorità ha adottato misure per contenere la situazione di disagio e (potenziale) criticità per i consumatori finali e le piccole imprese relativamente alle forniture di energia elettrica, gas e con riferimento agli utenti del SII derivanti, rispetto alle limitazioni introdotte a livello nazionale dal dPCM 9 marzo 2020 e dal dPCM 11 marzo 2020, dall'applicazione delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua per morosità del cliente/utente finale, nonché delle clausole contrattuali relative

alla sospensione/interruzione della fornitura dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana;

- in particolare, è stato previsto:
 - a) la sospensione delle procedure (per l'energia elettrica, il gas naturale e l'acqua), e le clausole contrattuali (per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate) di sospensione, con riferimento all'intero periodo di efficacia del predetto dPCM 9 marzo 2020 e dal dPCM 11 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020;
 - b) la rialimentazione delle forniture di energia elettrica, gas e di acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020;
 - c) al termine del periodo di cui al punto a), la riattivazione da parte del fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura della controparte morosa, della procedura di sospensione con la relativa costituzione in mora;
- con la delibera in argomento è stato istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali un conto di gestione in relazione alle straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziari per garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi a favore dei clienti finali dei settori elettrico gas e degli utenti del SII;
- con riferimento alla sospensione di pagamenti disposta dal decreto-legge 9/2020, sono state segnalate, da alcuni esercenti la vendita di energia e loro associazioni, criticità economiche legate a particolari situazioni societarie che operano prevalentemente nell'ambito dei territori interessati dalla richiamata misura, rappresentando l'esigenza di interventi dell'Autorità di tipo economico-finanziario, tesi a mitigare gli effetti negativi a carico dei venditori che servono i clienti su detti territori.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione alle previsioni recate dal decreto-legge 9/20, mediante l'introduzione di misure straordinarie, strutturate, anche in relazione alla loro sostenibilità, con riferimento ai territori di cui all'allegato 1 del d.P.C.M. 1 marzo 2020;
- in particolare, prevedere, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del SII (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) e alle utenze del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, site nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020:
 - la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emesse/i o da emettere;
 - che non si applichi in ogni caso (dovendo essere quindi sospese eventuali iniziative già in essere) la disciplina prevista, per ciascun servizio, nei casi di

- morosità del cliente/utente finale, anche con riferimento a fatture o avvisi di pagamento emessi e già scaduti;
- con riferimento alle forniture di energia elettrica, gas naturale, gas diversi dal naturale distribuite a mezzo di reti canalizzate, acqua, la sospensione delle fatture che, pur emesse successivamente al 30 aprile 2020, contabilizzano consumi effettuati sino a tale data;
 - disporre che le fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi contengano l'informazione che i relativi importi saranno oggetto di rateizzazione, secondo un piano che sarà successivamente comunicato al cliente/utente finale, unitamente alla facoltà per quest'ultimo di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e alle eventuali condizioni migliorative per il medesimo cliente/utente finale, offerte dall'esercente il servizio;
 - alla luce della situazione emergenziale in atto, al fine di consentire agli operatori interessati di procedere in modo tempestivo ed efficace alla rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento risultano sospesi, almeno nei settori dell'energia e dell'acqua in cui è già operativa una disciplina in tal senso, definire, fin da subito, per tali settori le modalità con cui procedere a tale rateizzazione; a tal fine sia necessario estendere e adattare, per quanto possibile, l'ordinaria regolazione in materia, la quale tutela il cliente e utente finale e al contempo non impone ulteriori oneri amministrativi e gestionali ai venditori e ai gestori interessati;
 - con riferimento invece al settore del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, rinviare a eventuale successivo provvedimento – svolti i necessari approfondimenti – l'adozione di puntuali modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento, individuando ove opportuno anche le modalità per la relativa copertura, in considerazione dell'eventuale protrarsi della situazione emergenziale e tenuto conto che i Comuni interessati non hanno attualmente approvato la TARI relativa al 2020; peraltro, nelle more dell'eventuale adozione di tale specifica disciplina, sia comunque opportuno definire criteri generali cui i gestori del servizio devono attenersi ai fini della suddetta rateizzazione;
 - in particolare, in conseguenza di quanto anticipato nei due precedenti punti, sia opportuno prevedere:

con riferimento al settore elettrico e gas

- a) che gli esercenti l'attività di vendita provvedano a rateizzare automaticamente gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali, previa informativa da inviare ai soggetti interessati sui loro diritti come disciplinati dal presente provvedimento;
- b) che il pagamento delle rate, di importo non inferiore a euro 50,00, avvenga con periodicità pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale e in un numero di rate successive non cumulabili di

ammontare costante pari al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;

- c) che qualora l'importo delle rate calcolate come al precedente punto b), risulti inferiore all'importo minimo, il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione e fatto salvo quanto precede;
- d) nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, che quanto sopra previsto si applichi congiuntamente ai singoli importi;
- e) che sia riconosciuta comunque la facoltà al cliente finale di corrispondere gli importi dovuti secondo i normali termini di scadenza o secondo un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;

con riferimento al settore idrico

- a) che i gestori del SII provvedano a rateizzare automaticamente gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico degli utenti finali, previo invio ai soggetti interessati di una dettagliata informativa sulle modalità di esercizio dei loro diritti, come disciplinati dal presente provvedimento;
- b) che il pagamento delle rate, di importo non inferiore a euro 20 (venti), analogamente a quanto ad oggi previsto in materia di rateizzazione delle fatture di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 42, comma 1, della RQSII, avvenga con una periodicità pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata all'utente finale;
- c) che qualora l'importo delle rate calcolate come al precedente punto b), risulti inferiore all'importo minimo, il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione e fatto salvo quanto precede;
- d) che sia riconosciuta all'utente finale la facoltà di corrispondere gli importi dovuti secondo i normali termini di scadenza, o secondo condizioni di rateizzazione di miglior favore concordate con il gestore dell'acquedotto;

con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati

- a) che successivamente al 30 aprile 2020, qualora l'Autorità non abbia adottato una puntuale disciplina per la rateizzazione delle fatture e degli avvisi i cui termini di pagamento sono stati sospesi in forza del presente provvedimento, i gestori che svolgono l'*attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti* provvedano, secondo la normativa vigente, a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico degli utenti, previa informativa da inviare ai soggetti interessati sui loro diritti come disciplinati dal presente provvedimento;
- b) che sia comunque riconosciuta all'utente la facoltà di corrispondere gli importi dovuti secondo i normali termini di scadenza, o secondo condizioni di rateizzazione di miglior favore concordate con il gestore del servizio;

- prevedere che a seguito del venir meno del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture, nel caso di situazioni di morosità pregresse per le quali, ai sensi del presente provvedimento, non hanno trovato applicazione gli strumenti di tutela del credito previsti dalla regolazione dell’Autorità e dai regolamenti di servizio:
 - a) l’esercente la vendita debba procedere nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal TIMOE e dal TIMG, in caso di inadempimento del cliente finale; a tal fine, l’esercente la vendita deve inviare al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di richiedere al distributore la sospensione della fornitura per morosità;
 - b) il gestore del SII debba procedere nuovamente ad attivare la procedura disposta dal REMSI, in caso di inadempimento dell’utente finale, inviando al medesimo utente, anche qualora lo abbia già fatto in precedenza, le comunicazioni ivi previste, prima di effettuare interventi di limitazione, sospensione e/o disattivazione sulla fornitura idrica;
 - c) il soggetto responsabile che, con riferimento al settore del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, svolge l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti debba procedere nuovamente alla contestazione dell’inadempimento, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento di servizio, ove presente, o comunque dalla normativa vigente.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in considerazione della particolare situazione emergenziale, e al fine di tutelare anche l’equilibrio economico finanziario dei venditori e delle gestioni operanti nelle zone interessate, adottare azioni immediate a sostegno della loro operatività;
- prevedere che le suddette azioni siano destinate ai soggetti per i quali la sospensione dei termini di pagamento delle fatture comporti una significativa riduzione del fatturato, tale da poter indurre criticità finanziarie a carico dei medesimi soggetti;
- prevedere, pertanto, che i gestori del SII e gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas possano richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l’importo delle fatture interessate, relative ai clienti/ utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture relative alla totalità dei clienti/utenti finali serviti nel medesimo periodo; deve infatti ritenersi che, al di sotto di tale soglia, la riduzione del fatturato non possa essere tale da compromettere l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
- in coerenza con quanto disposto in occasione di altri precedenti eventi calamitosi, prevedere che l’anticipazione venga limitata agli importi eccedenti la sopra indicata soglia del 3% di incidenza delle fatture oggetto di sospensione rispetto al totale delle fatture;

- attribuire a CSEA la responsabilità della gestione dell'erogazione delle anticipazioni di cui ai precedenti alinea mediante il conto di gestione straordinario, conto emergenza COVID-19, di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 60/2020/R/com;
- prevedere l'applicazione delle misure di anticipazione finanziaria, per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti, e con modalità di intervento perfettamente in linea con precedenti situazioni emergenziali nelle quali, in deroga alla normativa vigente, sono stati sospesi i normali termini di pagamento delle fatture;
- prevedere, altresì, che CSEA effettui controlli, anche a campione, sulla veridicità e la correttezza dei dati dichiarati dai gestori del SII e dagli esercenti la vendita che richiedono l'anticipo;
- sospendere la fatturazione, delle imprese distributrici agli esercenti la vendita entranti, dei corrispettivi C^{MOR} relativi alle forniture cui si applica, a seguito dell'evento, la sospensione dei termini di pagamento.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere, al fine di garantire una capillare diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti e degli utenti finali, che gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas e i gestori del SII provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento;
- consentire comunque, a tutela dei clienti finali ovvero degli utenti del SII, che non intendano avvalersi della disciplina in materia di sospensione e rateizzazione dei pagamenti, previa esplicita richiesta scritta, o comunque documentabile, di procedere, entro i normali termini di scadenza, al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi;
- fare salve le iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, adottate, a favore delle utenze e forniture coinvolte dalla predetta situazione emergenziale, da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;
- rimettere a successivo provvedimento, da adottarsi anche in armonia e coordinamento con le autorità competenti, centrali e territoriali, l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento

DELIBERA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei confronti dei gestori del SII, dei gestori che – nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – svolgono l’attività di *gestione tariffe e rapporti con gli utenti* (di seguito: esercenti l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti), e degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas, che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere f), g), h), i), s), t) e u) (di seguito: esercenti l’attività di vendita).

Articolo 2

Sospensione dei termini di pagamento

- 2.1 Fino al 30 aprile 2020, sono sospesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, delle fatture relative al SII (o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono), delle fatture o degli avvisi di pagamento relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, emesse o da emettere, per le utenze site nei Comuni di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020.
- 2.2 Con riferimento alle forniture di energia elettrica, gas naturale, gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché al SII, sono sospesi anche i termini di pagamento di ogni fattura relativa a consumi relativi al periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto-legge 9/20 e il 30 aprile 2020.
- 2.3 È fatta salva la facoltà per le utenze di cui al precedente comma 2.1 di non avvalersi della disposta sospensione, richiedendo agli esercenti la vendita, ai gestori del SII e agli esercenti l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, di poter comunque adempiere entro i normali termini di pagamento. La volontà del cliente finale/utente deve essere manifestata per iscritto, ovvero secondo altra modalità che ne consenta la documentazione.

Articolo 3

Disposizioni in materia di morosità

- 3.1 Sino al 30 aprile 2020, nei Comuni di cui al comma 2.1, nei confronti della generalità dei clienti e utenti finali, non si applica, con riferimento ai servizi di vendita di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, al SII e ai singoli servizi che lo compongono, al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità) relative a fatture o avvisi di pagamento anche scadute alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9/20.
- 3.2 Ai fini di cui a quanto previsto al comma 3.1:
- a) con riferimento ai servizi di fornitura di energia elettrica, gas naturale, gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e con riferimento al SII si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 60/2020/R/com, Articoli 1 e 2;
 - b) con riferimento al settore del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, l'esercente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti si astiene da ogni azione prevista dal regolamento di servizio o dalla normativa vigente, in caso di morosità degli utenti.
- 3.3 Ai fini dell'applicazione, per i servizi di cui al precedente comma 3.2, lettera a), di quanto disposto ai sensi del comma 1.4 della deliberazione 60/2020/R/com, si fa riferimento ai casi di morosità in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9/2020; le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI trovano nuovamente applicazione a partire dal giorno successivo al termine del periodo di cui al comma 2.1. Nei casi di morosità in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9/20, la disciplina prevista per l'omesso pagamento della tariffa dei rifiuti trova nuovamente applicazione a partire dal giorno successivo al termine del periodo di cui al comma 2.1; l'esercente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, deve procedere a nuova contestazione dell'inadempimento prima di esperire i rimedi previsti.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE IDRICO

Articolo 4

Misure finanziarie a sostegno dei gestori del SII

- 4.1 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, i gestori del SII, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), nei limiti di cui ai successivi commi 4.2 e 4.3, l'anticipazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 2.

- 4.2 Con riferimento al settore idrico, possono richiedere l'anticipazione di cui al precedente comma 4.1 i gestori del SII per i quali l'importo delle fatture emesse, nel periodo che va dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020, nei confronti degli utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento rappresenta oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità degli utenti serviti nel medesimo periodo.
- 4.3 L'anticipazione riconosciuta ai sensi del comma 4.1 con riferimento al periodo t , relativamente al settore del servizio idrico, è pari a:

$$ANT_t = \left(\frac{FATT^{VIR}_{3/19-2/20} - \alpha FATT^{TOT}_{3/19-2/20}}{FATT^{VIR}_{3/19-2/20}} \right) FATT_t^{VIR}$$

dove, relativamente al servizio per il quale si richiede l'anticipazione:

$FATT^{TOT}_{3/19-2/20}$ = importo delle fatture complessivamente emesse dal gestore del SII dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020;

$FATT^{VIR}_{3/19-2/20}$ = importo delle fatture emesse dal gestore del SII dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 nei confronti degli utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 2.1;

$FATT_t^{VIR}$ = importo delle fatture emesse o da emettere dal gestore del SII nel periodo t relativamente agli utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 2.1, calcolato secondo quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento;

t = periodo di riferimento delle fatture oggetto di anticipazione ai sensi dell'Articolo 2;

α = 3%.

- 4.4 I gestori del SII che intendono avvalersi delle anticipazioni trasmettono a CSEA, entro il giorno 10 di aprile 2020, la documentazione attestante gli importi fatturati per cui si richiedono le anticipazioni e i relativi eventuali incassi, compresi quelli ricossi in accordo con il piano di rateizzazione di cui all'Articolo 5. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino alla data di presentazione della medesima.
- 4.5 La restituzione a CSEA degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili.
- 4.6 Tutti i gestori di cui al comma 4.4 versano gli importi anticipati da CSEA, e non ancora restituiti, anche se non riscossi dagli utenti finali, entro il 30 giugno 2021.

Articolo 5

Modalità di pagamento delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento

- 5.1 Gli importi relativi alle forniture idriche contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del precedente Articolo 2 sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente Articolo.
- 5.2 La rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 5.1 è automaticamente effettuata, senza il pagamento di interessi a carico dell'utente finale.
- 5.3 Il piano di rateizzazione:
 - a) deve contenere la somma degli importi di tutte le fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui all'Articolo 2;
 - b) deve indicare la periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all'utente finale;
 - c) prevede un numero di rate successive non cumulabili di ammontare costante pari almeno al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due.
- 5.4 Qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al comma 5.3 lettere b) e c), risulti inferiore a euro 20 (venti), il numero delle rate, potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a euro 20 (venti).
- 5.5 Il gestore può offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente finale.
- 5.6 È fatta salva la facoltà per l'utente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e/o di procedere alla rateizzazione con le modalità disciplinate dal presente Articolo 5.
- 5.7 Il piano di rateizzazione di cui al presente Articolo deve decorrere da una data non precedente al 1 luglio 2020.
- 5.8 Le fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 2 evidenziano a beneficio dell'utente finale:
 - a) le informazioni relative agli importi oggetto di rateizzazione e alla non applicazione di interessi a carico dell'utente finale;
 - b) che le informazioni di dettaglio del piano di rateizzazione saranno comunicate entro il termine di cui al comma 5.9;
 - c) la facoltà del medesimo utente di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore.
- 5.9 Il gestore del SII è tenuto a comunicare all'utente finale, entro la fine del mese di giugno 2020, le informazioni di cui al comma 5.8, mediante l'invio di un documento riepilogativo unico afferente a tutte le fatture oggetto del piano di rateizzazione.
- 5.10 Le disposizioni del presente Articolo:

- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli relativi a documenti di fatturazione oggetto della sospensione dei termini di pagamento di cui all'Articolo 2;
- b) non trovano applicazione, qualora l'importo complessivo da rateizzare sia inferiore a euro 20 (venti).

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 6

Misure finanziarie a sostegno degli esercenti l'attività di vendita

- 6.1 A fronte di una comprovata criticità finanziaria gli esercenti l'attività di vendita, nei limiti di cui al presente articolo, possono richiedere a CSEA l'anticipazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 2.
- 6.2 Con riferimento a ciascun singolo settore e limitatamente ai settori dell'elettricità, del gas naturale e dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, possono richiedere l'anticipazione di cui al precedente comma 6.1 gli esercenti l'attività di vendita per i quali l'importo delle fatture emesse, nel periodo che va dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020, nei confronti dei clienti beneficiari della medesima sospensione dei termini di pagamento rappresenta oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti serviti nel medesimo periodo.
- 6.3 L'anticipazione riconosciuta ai sensi del comma 6.1 con riferimento al periodo t , relativamente a ciascun singolo settore e limitatamente ai settori dell'elettricità, del gas naturale e dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, è pari a:

$$ANT_t = \left(\frac{FATT^{VIR}_{3/19-2/20} - \alpha FATT^{TOT}_{3/19-2/20}}{FATT^{VIR}_{3/19-2/20}} \right) FATT_t^{VIR}$$

dove, relativamente al servizio per il quale si richiede l'anticipazione:

$FATT^{TOT}_{3/19-2/20}$ = importo delle fatture complessivamente emesse dall' esercente l'attività di vendita dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020;

$FATT^{VIR}_{3/19-2/20}$ = importo delle fatture emesse dall' esercente l'attività di vendita dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 nei confronti dei clienti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 2.1;

$FATT_t^{VIR}$ = importo delle fatture emesse o da emettere dall' esercente l'attività di vendita nel periodo t relativamente ai clienti finali beneficiari della

sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 2.1, calcolato secondo quanto previsto all'Articolo 10;

t = periodo di riferimento delle fatture oggetto di anticipazione ai sensi dell'Articolo 2;

$\alpha = 3\%$.

- 6.4 Gli esercenti l'attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni trasmettono a CSEA, entro il giorno 10 aprile 2020, la documentazione attestante gli importi fatturati per cui si richiedono le anticipazioni e i relativi eventuali incassi, compresi quelli riscossi in accordo con il piano di rateizzazione di cui all'Articolo 8. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino alla data di presentazione della medesima.
- 6.5 La restituzione a CSEA degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili.
- 6.6 Tutti gli esercenti di cui al comma 6.4 versano gli importi anticipati da CSEA, e non ancora restituiti, anche se non riscossi dai clienti finali, entro il 30 giugno 2021.

Articolo 7

Misure afferenti al sistema indennitario

- 7.1 Con riferimento alle richieste di indennizzo di cui al TISIND relative a punti di prelievo nel settore elettrico, o di riconsegna nel settore del gas, siti nei Comuni di cui al comma 2.1, qualora i 7 mesi dall'accettazione della richiesta scadano nel periodo 1 marzo 2020 – 30 aprile 2020:
 - a) l'impresa distributrice applica all'utente entrante il corrispettivo C^{MOR} , in luogo di quanto indicato al comma 9.1, lettera a) del TSIND, in occasione della prima fatturazione utile successiva alla data dell'1 agosto 2020;
 - b) gli esercenti la vendita entranti comunicano le eventuali richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo al Gestore del Sistema Informativo Integrato nei termini e secondo le modalità definite da quest'ultimo e pubblicate entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 8

Modalità di pagamento delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento.

- 8.1 Gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 2, sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente articolo.

- 8.2 La rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 8.1 è automaticamente effettuata, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.
- 8.3 Il piano di rateizzazione:
- a) deve contenere la somma degli importi di tutte le fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui all'Articolo 2;
 - b) deve indicare la periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
 - c) prevede un numero di rate successive non cumulabili di ammontare costante pari almeno al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due.
- 8.4 Qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al comma 8.3, lettere b) e c), risulti inferiore a euro 50 (cinquanta), il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a euro 50 (cinquanta).
- 8.5 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano congiuntamente agli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale.
- 8.6 È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e all' esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale.
- 8.7 Il piano di rateizzazione di cui al presente articolo deve decorrere da una data non precedente all'1 luglio 2020.
- 8.8 Le fatture i cui termini di pagamento sono sospesi contengono, altresì, la comunicazione:
- a) che i relativi importi saranno oggetto di rateizzazione e nell'ambito della quale non saranno applicati interessi a carico del cliente finale;
 - b) che le informazioni di dettaglio del piano di rateizzazione saranno comunicate entro il termine di cui al comma 8.9;
 - c) la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative, e comunque migliorative per il cliente finale, offerte dall' esercente.
- 8.9 L' esercente la vendita è tenuto a comunicare al cliente finale, entro la fine di giugno 2020, le informazioni di cui al comma 8.8 in un unico documento riepilogativo afferente a tutte le fatture oggetto del piano di rateizzazione.
- 8.10 Le disposizioni del presente Articolo:
- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione oggetto di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'Articolo 2;
 - b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare con riferimento a ciascuna fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di gas

diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate sia inferiore a euro 50 (cinquanta).

- 8.11 Con riferimento alle bollette oggetto di sospensione dei termini di pagamento ai sensi dell'Articolo 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui al TIF, Articolo 4, comma 11.1, e Articoli 16 e 18.
- 8.12 Il piano di rateizzazione di cui al comma 8.3, include anche eventuali corrispettivi C^{MOR} non ancora fatturati al cliente finale in applicazione della sospensione dei termini di pagamento.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 9

Modalità di pagamento delle fatture e/o degli avvisi di pagamento oggetto di sospensione dei termini di pagamento.

- 9.1 Gli esercenti l'attività di *gestione tariffe e rapporti con gli utenti* provvedono, secondo la normativa vigente, a rateizzare gli importi relativi alle fatture e/o agli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 2. I medesimi importi sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente articolo, senza applicazione di interessi a carico degli utenti, previa informativa da inviare ai soggetti interessati sui loro diritti come disciplinati dal presente provvedimento.
- 9.2 È fatta salva la facoltà per l'utente, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.
- 9.3 Si rinvia a eventuale successivo provvedimento l'individuazione di misure volte alla copertura di specifici oneri relativi alla sospensione per gli operatori interessati dal presente provvedimento, nonché la definizione di ulteriori modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi/cartelle di pagamento, sospese ai sensi del precedente Articolo 2 individuando ove opportuno anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie in considerazione dell'eventuale protrarsi della situazione emergenziale.

TITOLO V: DISPOSIZIONI PER CSEA E FINALI

Articolo 10

Modalità di richiesta delle misure finanziarie

- 10.1 Ai fini di quanto previsto all'Articolo 4 e all'Articolo 6, i gestori del SII e gli esercenti l'attività di vendita interessati trasmettono le richieste di anticipazione a CSEA, corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del dPR 445/2000, che attesti il rispetto della condizione di cui rispettivamente al comma 4.2 o al comma 6.2.
- 10.2 Contestualmente alle richieste di cui al comma 10.1, gli operatori trasmettono la documentazione riepilogativa degli importi delle fatture emesse o da emettere, i

cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 2, con l'indicazione del Comune di appartenenza, completa dell'elenco:

- a) delle utenze interessate, con riferimento al SII;
- b) dei punti di prelievo e di riconsegna e dei clienti finali interessati, con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- c) dei clienti finali interessati, con riferimento ai gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

Gli importi di cui al presente comma devono essere indicati al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali.

- 10.3 Al fine di ottenere successive anticipazioni, gli operatori che hanno presentato richiesta di cui al comma 10.1, trasmettono, entro il giorno 10 di ogni mese, la documentazione di cui al comma 10.2 relativamente alle fatture emesse o da emettere nel mese precedente - secondo una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione normalmente applicata - i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 2, nonché eventuali rettifiche e aggiornamenti di quanto già precedentemente trasmesso ai sensi del comma 10.2, ivi compresi eventuali pagamenti nel frattempo effettuati dai clienti finali, ovvero dagli utenti del SII.

Articolo 11

Disposizioni per CSEA

- 11.1 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi del comma 10.1, CSEA provvede ad erogare gli importi calcolati ai sensi dell'Articolo 4 e all'Articolo 6, al netto delle somme eventualmente già pagate dai clienti e dagli utenti finali, delle imposte e dell'IVA, entro l'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di anticipazione ai sensi dei commi 4.4 e 6.4 o del suo aggiornamento ai sensi del comma 10.3.
- 11.2 Le anticipazioni di cui all'Articolo 4 sono poste in capo al conto emergenza COVID-19 di cui all'Articolo 3 della deliberazione 60/2020/R/com.
- 11.3 Le anticipazioni di cui all'Articolo 6 sono poste in capo al Conto emergenza COVID-19 di cui all'Articolo 3 della deliberazione 60/2020/R/com, relativamente al settore elettrico, al settore del gas naturale ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.
- 11.4 CSEA provvede, entro il 31 marzo 2020, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui ai commi 4.4 e 6.4 e al comma 10.3.

Articolo 12

Verifiche e controlli

- 12.1 CSEA verifica la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4.2 e 6.2, nonché la veridicità e la correttezza della documentazione di cui all'Articolo 10, anche mediante controlli a campione, avvalendosi, ove necessario, di informazioni e dati forniti da:
- a) gli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, con riferimento al settore idrico;
 - b) dal Sistema Informativo Integrato, con riferimento ai settori dell'energia elettrica o del gas naturale.
- 12.2 Qualora, in esito ai controlli di cui al comma 12.1, CSEA accerti che il gestore del SII o l'esercente l'attività di vendita abbia indebitamente percepito le anticipazioni di cui all'Articolo 4 e all'Articolo 6, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'accertamento.
- 12.3 Qualora il gestore, ovvero l'esercente la vendita riceva la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a versare a CSEA, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
- 12.4 Inoltre, qualora CSEA accerti un'indebita anticipazione relativa ad utenze o clienti finali diversi da quelli di cui al comma 2.1, provvede ad applicare al gestore, o all'esercente l'attività di vendita interessato, una indennità amministrativa – a copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento della pratica e delle attività di controllo – pari all'1% del valore economico dell'indebita anticipazione, con un minimo pari a euro 5.000 (cinquemila).

Articolo 13

Disposizioni finali

- 13.1 I gestori del SII, gli esercenti la vendita e gli esercenti l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet un'illustrazione delle misure adottate a beneficio degli utenti e dei clienti finali con il presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per la rateizzazione degli importi delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento.
- 13.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Acquirente Unico.

13.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini